




Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 01.02.2000

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.59 DEL 20.10.98 DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.

L'anno duemila addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 1988 del 26.01.2000- ai sensi delle Leggi 142/90 e 265/99 - si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1) ACONE	Nicola (detto Nino)	13) FELEPPA	Michele
2) AGOSTINELLI	Donato	14) FURNO	Romeo
3) ANTONINO	Nunzio Santuccio	15) GITTO	Vincenzo
4) BORRILLO	Ugo	16) LAVORGNA	Antimo
5) BOZZI	Giovanni Angelo Mosé	17) LUCIANO	Antonio
6) CAPOCEFALO	Spartico	18) MASTROCINQUE	Giovanni
7) CENICCOLA	Amedeo	19) MAZZARELLI	Raimondo
8) COLETTA	Antonio	20) MAZZONI	Ernesto
9) D'AMBROSIO	Mario Carmine	21) MOLINARO	Giovanni
10) DE GENNARO	Giovanni	22) NISTA	Giorgio Carlo
11) DE LIBERO	Emmanuele	23) PAOLETTI	Leonardo
12) DI LONARDO	Raffaele	24) PETRUCCIANO	Fernando

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri di cui ai numeri 1 - 5 - 8 - 9 - 11 - 19 - 20 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti ==

Sono, altresì, presenti gli Assessori SPATAFORA - BORRELLI - LAMPARELLI - SERINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

9205

4 APR 2000

V
IL

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, ne illustra brevemente il contenuto.

Riferisce, altresì, che la VII Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente con il verbale allegato sotto il n. 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 16 Consiglieri, la proposta viene approvata all'unanimità

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;
- Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e riportati a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. APPROVARE, come in effetti approva, lo schema di Regolamento che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante disposizioni integrative e correttive al regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 59 del 20.10.1998, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 1 del 12.1.1999 e con deliberazione consiliare n. 111 del 28.12.1999.
2. NOTIFICARE il presente atto al P.R.A di Benevento, ai sensi del comma 3 - art. 56 - del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
3. NOTIFICARE il presente atto al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - Div. III - Serv. II - ROMA.

Al termine, il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 17,40.

Ov
Ver

IL F

Pe

Be



1)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 20.10.1998 DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ISCRITTA AL N. 14
DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE

IMMEDIATA ESECUZIONE

Favorevoli n.....

Contrari n.....

IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVATA CON DELIBERA N. 16 DEL 21 FEB 2000

Su relazione.....

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art.n. 55 L. 142 dell' 8.6.1990

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE
Art. 28 Dls. N. 77 del 25.2.1995

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L.
Cap.
Progr. n.
del
Esercizio finanziario 1998

di L.
Cap.
Progr. n.
del
Esercizio finanziario 1998

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art. 51 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, concernente l'abrogazione dal 1° Gennaio 1999 dell'Imposta erariale di trascrizione e della relativa addizionale provinciale;

Visto l'art. 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, che attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 20.10.1998, come modificata dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 12.1.1999, con la quale la Provincia di Benevento istituiva l'Imposta Provinciale di Trascrizione decorrente dal 1° Gennaio 1999;

Visto l'art. 31, comma 15, della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, che ha affidato agli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 111 del 28.12.1999 ad oggetto Disposizioni integrative al Regolamento I.P.T.;

Visto il Decreto legislativo 30.12.1999, n. 506, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 15 Dicembre 1997, n. 446, in materia, tra l'altro, di tributi locali, e 18 Dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative tributarie;

Ritenuto doversi approvare lo schema di Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 59 del 20.10.1998, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 1 del 12.1.1999.

Sentito l'Assessore relatore,

DELIBERA

- 1- di approvare, come in effetti approva, lo schema di Regolamento, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante disposizioni integrative e correttive al regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 59 del 20.10.998, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 1 del 12.1. 1999 e con deliberazione consiliare n. 111 del 28.12.1999.
- 2- dare alla presente immediata esecutività.
- 3- notificare il presente atto al P.R.A. di Benevento, ai sensi del comma 3- art. 56-del D.Lgs.15 Dicembre 1997, n. 446;
- 4- notificare il presente atto all'On.le Ministero delle Finanze- Dipartimento delle Entrate- Direzione Centrale per la Fiscalità Locale-Div. III-Serv. II-ROMA-

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N 59 DEL 20.10.1998 DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.

Art. 1
(Principi generali)

I. Ai sensi dell'art.56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30.12.1999^{n.506}, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, di seguito denominato PRA, istituita per la Provincia di Benevento con deliberazione regolamentare n. 59 del 20.10.1998, come modificata dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 12.1.1999, è disciplinata dagli articoli seguenti.

Art. 2
(Oggetto dell'imposta)

I. L'imposta è dovuta a pena di irricevibilità sulle formalità richieste a decorrere dal 1° gennaio 1999 basate su scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, dovuta anche ai fini della intestazione per importazione o per causa di morte, nonché su atti pubblici e su sentenze o altri atti giudiziari o amministrativi aventi natura traslativa soggetti a registrazione nel PRA.

Art. 3
(Riscossione dell'imposta)

1 Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa imposta, se non gestite dalla Provincia, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 4
(Modalità e termini)

I. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità al momento della richiesta al PRA. E', tuttavia, dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

2. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutata non si fa luogo ad ulteriore riscossione salvo che non sia stata rifiutata per insufficiente versamento.

3. Le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di contestuali diritti reali devono essere richieste dall'acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

4. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA devono essere richieste dal soggetto a cui favore è richiesta la formalità entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell' art. 56 del D.Lgs. n. 446/97.

Art. 5
(Sanzioni)

I. Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi 3 e 4 del precedente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondersi contestualmente al versamento dell'imposta.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, rispettivamente, ad un ottavo o ad un sesto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nel caso di formalità ripresentate, ai fini del computo delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si tiene conto della data di prima presentazione al PRA, purché in tale data l'imposta provinciale di trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta per gli atti soggetti ad IVA.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono obbligati il richiedente ed il soggetto a cui favore è richiesta la formalità.

Art. 6

(Documentazione necessaria)

I. Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, devono essere prodotti all'Ufficio del PRA:

- a) l'atto pubblico, la sentenza, ovvero la scrittura privata con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in unico originale nei casi previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. n.514/92, ovvero in originale, se con sottoscrizione accertata giudizialmente, e copia certificata conforme;
- b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell' art. 5 del D.M. 514/92; sulle note dev'essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità-;
- c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7
(Quietanza e controlli)

Le note presentate al PRA devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte e devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia su cui devono essere

indicati dal richiedente i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute. Una copia dell'elenco, integrata dall'Ufficio con i numeri progressivi assegnati alle formalità riportate, viene restituita al richiedente e costituisce quietanza provvisoria. La quietanza definitiva è costituita dal Certificato di Proprietà rilasciato dal PRA dopo l'esecuzione della formalità, ovvero della 2^a nota ove occorra.

2. L'Ufficio del PRA per ciascuna formalità richiesta provvede al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute per imposta provinciale di trascrizione, nonché all'annotazione nel Registro Progressivo ai sensi dell'art. 22 del R.D. 29.7.1927 n. 1814 riportandovi altresì l'ammontare delle imposte riscosse e dei compensi spettanti al Concessionario.

Art. 8

(Termini e modalità di versamento dell'imposta)

1. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione giornalmente riscossa è versato alla Provincia al netto del compenso spettante al Concessionario entro il giorno successivo lavorativo.

2. L'Ufficio del PRA effettuerà apposita registrazione del versamento delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del Concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine.

3. La Provincia può disporre verifiche di cassa e delle percezioni sulle formalità eseguite presso l'Ufficio del PRA entro tre anni.

Art. 9

(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione diretta alla Provincia deve essere presentata, unicamente alla nota di trascrizione originaria, allo stesso Ufficio del PRA che provvede all'istruzione della pratica di rimborso, all'annullamento della nota presentata, alla restituzione al richiedente, su conforme parere della Provincia, delle somme versate a titolo di imposta provinciale di trascrizione ed alle conseguenti annotazioni nel Registro Progressivo del PRA.

2. Analogamente il PRA provvede per i versamenti in eccesso.

3. Il Concessionario porta in detrazione dai versamenti degli importi le somme rimborsate ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti la pratica istruita e le relative quietanze delle somme rimborsate.

4. In caso di controversia con il richiedente, il Concessionario trasmette gli atti alla Provincia per il seguito di competenza.

5. Il PRA provvede, altresì, al recupero degli importi non riscossi a seguito di errore in sede di liquidazione da parte dello stesso Ufficio del PRA e provvede, in caso di controversia con la parte privata, alla trasmissione degli atti alla Provincia per il seguito di competenza.

Art. 10
(Agevolazioni fiscali)

I. Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'imposta provinciale di trascrizione.

Art. 11
(Fornitura di dati)

I. Con cadenza mensile, sono assicurati alla Provincia i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 12
(Richiamo ad altre disposizioni)

I. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nel titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 56 e 57, in materia di imposta provinciale di trascrizione, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1999, n. 506.

P A R E R I

Visto ed esaminato il testo della proposta di Deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali ed i riscontri d'ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso :

.....
.....
.....

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi :

.....
.....
.....

Data ,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art.53 Legge 8.6.90, n.142 è di
FAVOREVOLE

parere -----
CONTRARIO

.....
.....
.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Segretario Generale , sotto il profilo della legittimità, Art. 53 Legge 8.6.90, n. 142 è di parere
FAVOREVOLE

CONTRARIO

.....
.....
.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALI BENEVENTO

LA 7^a COMMISSIONE CONSILIARE.

riunita l'anno 2000 il giorno 31 del mese di GENNAIO
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere
AGOSTINELLI, alla presenza dei componenti la Commissione,
sull'oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL REGOLAMENTO ADOTTATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N°59 DEL 20.10.98
DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE"

è del parere:

FAVOREVOLE

Fortunato Giamberini

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to come all'originale

e l:

N. 18

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 47 della legge 8.6.1990, n.142.

BENEVENTO

IL MESSO

3 FEB. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to di Gianclaudio Ianne)

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 47 della legge n. 142 dell'8.6.1990.

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

SI ATTESTA che la presente deliberazione, acquisita agli atti del CO.RE.CO. il _____ è divenuta esecutiva il _____ (art. 46 della legge 8.6.1990, n.142 e art. 22 della legge regionale 14.6.1993, n. 21).

BENEVENTO, li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Ovvero SI ATTESTA che il CO.RE.CO. nella seduta del 17.09.2000 Prot. n. 9
Verb. n. 5 Dec. n. 1 ha espresso la seguente decisione: NULLA OSSER

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li _____

3 FEB. 2000



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio Ianne)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 131 **REGISTRO PUBBLICAZIONI**

IL MESSO [Signature]

ATTESTAZIONE DI SECONDA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 82, ULTIMO COMMA, PARTE SECONDA, DELLO STATUTO.

La presente deliberazione Consiliare n. 16 del 01.02.2000 sull'oggetto: **"Approvazione schema di regolamento recante disposizioni integrative e correttive al Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.59 del 20.10.98 di Istituzione e disciplina dell'imposta Provinciale di Trascrizione"** esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per la durata di gg. 15 a decorrere

dal 4 APR. 2000 al 18 APR. 2000

Benevento, 4 APR. 2000



IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannello)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 4 APR. 2000

AL 18 APR. 2000 SENZA OSSERVAZIONI.

SI ATTESTA CHE LA DELIBERA N 16 DEL 01.02.2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Benevento, 19 APR. 2000



IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannello)